



STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione

1.1 È costituita, conformemente alla Carta costituzionale e al Codice civile, l'associazione denominata TORINO DOMANI, siglabile TO DO (d'ora in avanti anche solo l'Associazione).

L'indicazione di Associazione TORINO DOMANI o TO DO potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La riproduzione grafica del simbolo viene allegata al presente atto.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare di adottare un regolamento generale di esecuzione del presente Statuto, così come altri regolamenti specifici, per la disciplina degli aspetti organizzativi nonché delle attività associative purché non in deroga alle previsioni statutarie.

L'Associazione si propone di svolgere la propria attività di regola ed in via prevalente sul territorio dello Stato Italiano.

1.3. L'Associazione si pone in linea ideale di continuità con i propositi del Comitato Torino Domani, costituito in data 11 maggio 2021.

Articolo 2 – Durata e sede

2.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2.2 L'Associazione ha sede legale in Torino, inizialmente in

È data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, nonché di istituire diverse sedi operative, unità locali, sedi secondarie, articolazioni territoriali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune di Torino.

Gli Associati e le Associate potranno fornire supporto e collaborazione al perseguimento delle finalità dell'Associazione anche mettendo a disposizione immobili ed uffici, per iniziative nonché per attività di tipo amministrativo e/o tecnico.

Articolo 3 - Principi ispiratori e finalità - Linguaggio inclusivo

3.1. L'Associazione è di natura civica e politica, aperta, a struttura democratica, laica e senza scopo di lucro. In piena adesione ai precetti costituzionali e in particolare a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, essa si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla Comunità nonché alla sua vita politica.

A tal fine, l'Associazione intende:

- stimolare la rigenerazione e la crescita, sostenibile ed inclusiva, dei territori in cui svolge la propria attività;
- promuovere l'incontro delle persone che, nei luoghi di lavoro, dello studio e del vivere comune, desiderino favorire le trasformazioni e guidare lo sviluppo del territorio in base ai principi di democrazia, libertà ed uguaglianza;
- valorizzare il civismo, la solidarietà e la coesione sociale, la sensibilità civica delle persone che condividano gli obiettivi della pace e della convivenza fra le persone, nonché dello sviluppo sostenibile ed inclusivo, anche attraverso l'organizzazione di scuole di Politica rivolte alle Associate e agli Associati, amministratori locali ed ai cittadini;
- favorire la costruzione di reti sociali sul territorio;

- progettare, anche in collaborazione con altre organizzazioni, iniziative di aggregazione territoriale per coinvolgere i cittadini nella cura del bene comune;
- in vista di scadenze elettorali, apprestare e/o stimolare la partecipazione civica eventualmente promuovendo liste indipendenti i cui candidati aderiscano ai principi ed alle finalità dell'Associazione.

3.2. I termini utilizzati nel presente Statuto, anche laddove declinati al maschile per esigenze di semplificazione e sintesi, vanno sempre intesi come riferiti a tutti i generi e comunque inclusivi di qualsivoglia personalità umana.

Articolo 4 - Attività principali

4.1 Per il perseguimento dei propri scopi e finalità l'Associazione potrà promuovere, in particolare, iniziative e attività tra le quali, a titolo esemplificativo:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, oltre che di convegni, conferenze, dibattiti ed in genere di tavoli di discussione, anche solo tra gli Associati e le Associate, al fine di favorire la pratica del confronto, discussione e dell'approfondimento in merito a temi di interesse comune;
- b) la ricerca e lo studio di tematiche di interesse, anche coinvolgendo esperti di settore;
- c) la pubblicazione degli atti di convegni e seminari, nonché degli studi e ricerche compiute, la diffusione di notizie e informazioni nelle materie di interesse, anche mediante un sito web dedicato;
- d) l'organizzazione ed il sostegno di specifiche iniziative a rilevanza civica e politica, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione;
- e) ogni altra iniziativa od attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi della Associazione.



4.2 L'Associazione può avvalersi nell'ambito delle proprie iniziative del simbolo utilizzato, del know how e dei format organizzativi e di comunicazione, già sviluppati dal Comitato Torino Domani.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle Attività – Attività diverse, connesse, strumentali

5.1 Le attività di cui al precedente art. 4 o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle Associate e degli Associati nonché dei simpatizzanti.

In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo agli Associati ed alle Associate.

5.2 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese:

- a) le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e aperture di credito e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali;
- b) la concessione di fideiussioni e altre garanzie;
- c) l'accettazione di lasciti (eredità o legati), donazioni, comodati di archivi e fondi librari, anche attraverso la costituzione di fondi dedicati;
- d) lo sviluppo e la promozione dell'Associazione così come dei rapporti con altri enti ed istituzioni operanti nel medesimo settore di attività dell'Associazione o in settori connessi;
- e) la promozione e la pubblicizzazione della sua attività e della sua immagine utilizzando il simbolo, disegni ed emblemi, curandone eventualmente il deposito e la registrazione se consentiti dalla legislazione vigente;

- f) l'associazione o l'adesione ad altre associazioni o enti o reti associative, aventi i medesimi scopi e finalità indicati all'art. 3 o con essi connessi;
- g) ogni altra iniziativa ed attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

5.3 L'Associazione, inoltre, all'unico fine di reperire risorse economiche da destinarsi interamente al perseguimento di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 4 e/o di creare occasioni di divulgazione e di promozione dell'Associazione stessa e del proprio messaggio politico, con delibera del Consiglio Direttivo potrà esercitare attività diverse da quelle principali purché strumentalmente alle stesse.

L'Associazione potrà inoltre, sempre agli unici fini sopra indicati, effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore.

Di tutte le attività di cui al presente comma, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e di quanto dovesse prescrivere al riguardo la disciplina vigente, è data specifica evidenza nel bilancio o rendiconto della Associazione, e ove le stesse rivestissero carattere commerciale, anche occasionale, saranno gestite nel rispetto della legislazione di tempo in tempo applicabile.

Articolo 6 - Rapporto associativo - Categorie, diritti e doveri

6.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che si identificano e si propongono di sostenere lo scopo e le finalità dell'Associazione di cui al presente Statuto. Non possono aderire all'Associazione le persone che contemporaneamente siano già iscritte a partiti o a movimenti politici, salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo e qualora l'iscrizione non sia in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.

6.2 Gli Associati e le Associate hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'Associazione si propone.

6.3 Gli Associati e le Associate si distinguono in:

- a) ordinari ed ordinarie;
- b) onorari ed onorarie.

6.4. Le Associate ordinarie e gli Associati ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Le Associate onorarie e gli Associati onorari sono le persone fisiche che hanno acquisito particolari benemerienze di ordine sociale, culturale o che risultano avere sostenuto in modo rilevante le attività dell'Associazione. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e la carica deve essere accettata dall'Associato onorario.

Gli Associati onorari e le Associate onorarie sono esentati/e dal pagamento di qualsiasi contributo, per il resto essendo titolari degli stessi diritti e doveri del rapporto associativo ordinario.

6.5 Le Associate e gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione eventualmente destinati all'attività associativa ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

6.6 Tutti gli Associati e le Associate godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e alle sue attività e in particolare hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni;

- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di partecipare alla determinazione dell'indirizzo anche politico di TO DO;
- c) di esprimere il proprio voto ai sensi dei successivi artt. 12 e 13;
- d) di proporre al Consiglio Direttivo la loro candidatura in organismi politici istituzionali, se non in contrasto con quanto prevede il Codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.
- e) di proporre al Consiglio Direttivo la loro candidatura in istituzioni, società, enti controllati/partecipati dalle istituzioni o a quelle in merito a cui le istituzioni abbiano una prerogativa di designazione o di nomina.

6.7 Gli Associati e le Associate sono tenuti/e:

- a) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento conforme e coerente rispetto agli interessi e ai principi dell'Associazione, astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi, le regole associative;
- c) a svolgere la propria attività verso l'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi, favorendo la partecipazione e l'adesione di altri uomini e donne a TO DO;
- c) a versare la quota associativa.

Articolo 7 - Acquisto status di Associato e di Associata - Intrasmissibilità

7.1 Ai fini dell'acquisizione dello status di Associato e di Associata, è necessario presentare domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da regolamento se adottato, e in ogni caso previa dichiarazione scritta di riconoscersi nei principi, finalità e scopi dell'Associazione e di impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

7.2 Sono Associati ordinari ed Associate ordinarie, oltre alle persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e il mantenimento del rapporto associativo è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

7.3 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Lo status associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

7.4 L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo che per le ipotesi di recesso, esclusione, decadenza, decesso, previsti all'articolo che segue.

Articolo 8 - Scioglimento del rapporto associativo - Esclusione

8.1 Lo scioglimento del singolo rapporto associativo può avvenire per:

- a) recesso volontario;
- b) esclusione;
- c) decadenza per morosità;
- d) causa di morte.

8.2 L'Associata o l'Associato che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso almeno di quindici giorni, via PEC o tramite raccomandata AR, fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8.3 L'Associata o l'Associato può essere escluso per gravi motivi e in particolare: (i) per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione o comunque per conflitto di interessi (diretto o indiretto) pregiudizievole rispetto all'Associazione; (ii) per ripetute violazioni dello Statuto, regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi; (iii) per aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione, ivi incluso l'aver danneggiato l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento; (v) per avere assunto, in sede civica o politica, ripetute posizioni in contrasto con i principi, finalità e le decisioni assunte dall'Associazione; (iv) per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di onorabilità a seguito del verificarsi delle fattispecie previste dal Codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

8.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con atto motivato al termine di un procedimento ove gli vengono comunicate per iscritto le ragioni per le quali viene prospettata l'esclusione affinché, entro trenta giorni dalla loro ricezione, l'Associata o l'Associato possa controdedurre o chiedere di essere ascoltata/o anche con l'assistenza di un difensore. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta via PEC o raccomandata AR al domicilio dell'Associato/a escluso/a. La persona interessata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice civile, può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata comunicata la deliberazione di esclusione.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui l'Associato o l'Associata riceve la comunicazione scritta con le modalità sopra indicate.

8.5 Sono soggetti a decadenza dalla qualità di Associato, senza necessità di comunicazione scritta, coloro che si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato

motivo. La decadenza si verifica automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo al decorso del termine previsto per il pagamento come indicato nel sollecito scritto di pagamento inviatogli dal Consiglio Direttivo. Gli Associati e le Associate decaduti/e per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti.

8.6 Gli Associati e le Associate esclusi/e non possono essere più riammessi a eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente, in tema di morosità.

8.7 Le persone che hanno cessato il rapporto associativo per recesso, decadenza, esclusione o altra ragione: (i) non possono ripetere i contributi versati; (ii) non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; (iii) si impegnano a rinunciare e dimettersi dalle cariche e nomine che abbiano acquisito e conseguito in quanto Associati, ivi incluse quelle elettive ricoperte in istituzioni, quelle in società, enti controllati/partecipati dalla Istituzioni o ancora quelle in merito a cui le istituzioni abbiano una prerogativa di designazione o di nomina; (iv) non possono spendere l'appartenenza o l'adesione all'Associazione e alle attività che essa svolge o promuove a livello civico e politico.

Articolo 9 – Prestazioni degli Associati e delle Associate

9.1 Le attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente Statuto sono svolte dall'Associazione avvalendosi anche dell'attività di volontariato degli Associati e delle Associate

9.2 L'Associazione può in ogni caso avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri Associati e delle proprie Associate, qualora sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il o la Presidente e il o la Vice-Presidente;
- d) l'Organo di controllo e/o di Revisione, se nominati;
- e) il Comitato dei Garanti, se nominato;
- f) il Tesoriere.

10.2 Tutte le cariche sociali, a eccezione dell'Organo di Controllo e/o di Revisione ove l'Assemblea ne determini un emolumento, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Assemblea

11.1 L'Assemblea costituisce l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati e le Associate.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea tutti coloro che fanno parte dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto per la nomina del Consiglio Direttivo spetta all'Associato ed all'Associata che sia stato ammesso/a come tale dal Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima della ricezione della convocazione della relativa Assemblea elettiva. Tale limitazione non opera per la Assemblea che verrà convocata per la nomina del primo o della prima Presidente e Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli inizialmente operanti in forza dell'art. 13.2 del presente Statuto.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati e delle Associate, calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque con un numero minimo di richiedenti in ogni caso non inferiore a venti.

11.3 L'Assemblea delibera sulle materie individuate ai successivi artt. 12 e 13 a voto palese, a eccezione delle votazioni per l'elezione del o della Presidente e del Consiglio Direttivo che sono a scrutinio segreto.

Ogni Associato ed Associata ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega sottoscritta dal delegante e con la specifica indicazione delle generalità del delegato.

Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni delegato non può rappresentare più di un Associato o di un'Associata.

11.4 L'Assemblea viene convocata dal o dalla Presidente a mezzo avvisi scritti inviati all'indirizzo indicato da ogni Associato ed Associata, tramite raccomandata A.R., PEC, e-mail o altro strumento telematico in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale riassuntivo.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.2, l'Assemblea ordinaria: in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delle Associate più uno e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può essere tenuta nello stesso giorno, è validamente costituita qualora sia rappresentato almeno un terzo degli Associati e delle Associate e delibera a maggioranza dei presenti.

11.5 Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza (e anche in modalità mista, in presenza e tramite collegamento da remoto), purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati e delle Associate;
- b) sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il o la Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

12.1 All'Assemblea degli Associati e delle Associate spetta di determinare gli indirizzi generali politici dell'Associazione, nonché di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi di attività.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca del o della Presidente e dei/delle componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e/o di revisione;
- c) la nomina e la revoca del Comitato dei Garanti;
- d) l'approvazione del bilancio sociale dell'Associazione;

- e) la delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo a dagli stessi Associati e dalle stesse Associate, qualora la convocazione provenga dagli stessi a termini di Statuto;
- f) qualsiasi altra decisione non di competenza dagli altri organi o comunque prevista nel presente Statuto;
- g) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle operazioni previste all'art. 5.2 lettere a), b) e c) del presente Statuto, dal valore superiore a euro 10.000,00 singolarmente considerate.

12.2 L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Su tali materie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno dei due terzi degli Associati e delle Associate e di almeno la metà più uno in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati e delle Associate ed è composto da Presidente e un numero pari di componenti da un minimo di otto a un massimo di dodici, da nominarsi tra gli Associati e le Associate. Si assicura la parità di genere: verranno eletti in numero pari quegli uomini e quelle donne che avranno totalizzato più voti. E' inoltre promosso il confronto generazionale: il Consiglio Direttivo sino a nove componenti deve esprimere almeno un consigliere che, al momento dell'elezione, abbia meno di trenta anni di età, mentre in caso di Consiglio Direttivo con numero di componenti superiori a nove, i consiglieri con meno di trenta anni di età devono essere almeno due.

13.2 Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da otto componenti ed operante fino alla prima Assemblea utile, è nominato con il metodo del consenso o a maggioranza dalle persone che hanno costituito l'Associazione.

13.3 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono eleggibili per un numero massimo di due mandati consecutivi, oltre al primo transitorio di cui all'art. 13.2.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, preferibilmente verranno attribuiti a ciascuno dei suoi componenti incarichi specifici, tenendo conto delle rispettive attitudini e competenze.

13.4 Il primo Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 13.2, indicato nell'atto costitutivo dell'Associazione, dovrà convocare l'Assemblea chiamata alla nomina del successivo Consiglio nel lasso temporale tra il quarto e il sesto mese dalla data di costituzione dell'Associazione.

Ogni successiva determinazione circa il numero e la composizione del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea, tenendo conto delle deleghe necessarie a realizzare gli scopi e le finalità dei precedenti artt. 3, 4 e 5.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il o la Vicepresidente di genere diverso rispetto a quello del o della Presidente.

13.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal o dalla Presidente, almeno sei volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

13.6 Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante raccomandata A.R., PEC, e-mail o altro strumento telematico in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, inviati almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal o dalla Presidente e dal Segretario della riunione. Il/la Presidente nomina volta per volta un Segretario scelto tra i componenti del

Consiglio Direttivo.

13.7 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, che devono intervenire personalmente, non essendo ammessa delega.

In caso di parità di voti, il voto del o della Presidente o, in sua assenza o impedimento, del o della Vicepresidente varrà il doppio.

La deliberazione sulla convocazione della Assemblea per la revoca del o della Presidente deve essere assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione, con astensione del o della Presidente.

13.8 Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza (anche in modalità mista, presenza fisica e tramite collegamento da remoto) purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia consentito al od alla Presidente di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o dello strumento di comunicazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia garantita ai partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente e oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

13.9 La/Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, gli altri componenti

provvedono alla sua sostituzione con il primo dei non eletti se presente, nel rispetto della parità di genere o quando operante dell'età inferiore ai trenta anni. Il mandato del componente di nuova nomina deve essere ratificato alla prima Assemblea utile e scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea, tempestivamente convocata.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente o a un suo singolo componente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie; esso è organo di indirizzo di natura secondaria rispetto all'Assemblea e di attuazione degli indirizzi anche politici determinati dalla Assemblea delle Associate e degli Associati. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri componenti il o la Vicepresidente;
- b) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, prorogabili di altri trenta, qualora si palesi la necessità di approfondimenti istruttori;
- c) nominare e revocare il Tesoriere e fissare annualmente il valore della quota annuale associativa ed il termine del suo versamento, stabilendo eventualmente importi diversi in base a criteri oggettivi;
- d) proporre le modifiche del presente Statuto e della denominazione del simbolo;
- e) predisporre i programmi di attività dell'Associazione e i relativi obiettivi, nell'ambito

degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto e di quanto determinato dalla Assemblea in conformità al capoverso dell'art. 12.1; stabilire gli atti che impegnano l'Associazione e le posizioni politiche sulle questioni di rilevanza comunale, regionale, nazionale e sovranazionale; deliberare raccomandazioni, impulsi e direttive agli Associati eletti in organismi istituzionali e politici.

- f) deliberare in ordine alla compravendita e permuta di beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione, stipulazione di mutui e aperture di credito, concessioni di pegno o ipoteca sui beni sociali, concessione di fidejussioni e altre garanzie, all'accettazione di lasciti (eredità o legati), donazioni, comodati di archivi e fondi librari. Per tali tipologie di operazioni qualora il loro valore, singolarmente considerate, eccedesse l'importo di euro 10.000,00 è necessaria l'approvazione dell'Assemblea. Qualora il valore di tali operazioni rientri, invece, nel range annuo tra euro 1.000,00 e euro 9.999,00, di esse dovrà essere data informativa all'Assemblea;
- g) predisporre eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare la variazione della sede legale;
- i) istituire sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie;
- j) deliberare l'esclusione degli Associati o delle Associate nei casi previsti dal presente Statuto;
- k) riammettere gli Associati e le Associate morosi/e previo pagamento delle quote e degli arretrati dovuti;
- l) redigere il bilancio consuntivo, o il rendiconto, e la relazione da sottoporre all'Assemblea e all'Organo di controllo o di revisione legale se nominati.
- m) deliberare l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- n) realizzare, curare gli aggiornamenti e provvedere a pubblicare sul sito internet quanto

necessario per assicurare la massima trasparenza, nonché le regole che presiedono al funzionamento dell'Associazione, i suoi principi e la sua gestione contabile e finanziaria nonché qualsivoglia altra informazione;

- o) approvare e/o promuovere, previa acquisizione di parere del Comitato dei garanti, liste e/o candidature in vista di consultazioni elettorali, nonché designare le persone chiamate eventualmente a ricoprire per l'Associazione cariche in altri enti od organizzazioni, sulla base dei seguenti criteri: parità di genere, competenze tecniche, impegno e/o esperienza politica pregressa, rispetto del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia;
- p) realizzare ogni altra iniziativa e/o condotta e/o operazione funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisire o dismettere beni mobili non registrati, assegnare incarichi professionali per prestazioni di servizi di varia natura, aprire e chiudere rapporti di conto corrente, disporre pagamenti e accettare incassi, stipulare contratti di servizio in genere quali, a titolo non esaustivo, assicurazioni, locazioni passive, attivazione di utenze in genere; compiere, riassumendo, tutti quegli atti economici e finanziari ritenuti necessari o utili a garantire la corrente attività della Associazione ed il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- q) deliberare circa la convocazione della Assemblea per la revoca della o del Presidente. In tal caso, qualora la Assemblea non deliberi la revoca della o del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e senza indugio dovrà convocare altra Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

14.2 Il Consiglio Direttivo può demandare specifiche attività a componenti del Consiglio stesso, o al Tesoriere, anche qualora non sia nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo, conferendo a essi gli opportuni poteri e deleghe, limitatamente alle materie previste nei precedenti punti n) e p).

14.3 Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un Presidente onorario od una Presidente onoraria, che può partecipare quale invitato/a alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto.

Articolo 15 – Presidente

15.1 Il o la Presidente è scelto/a dall'Assemblea, è eleggibile per un numero massimo di due mandati (oltre al primo transitorio) e dura in carica tre anni, salvo anticipata revoca da parte della Assemblea su impulso del Consiglio Direttivo.

Il primo o la prima Presidente, operante fino alla prima Assemblea utile, è nominato/a con il metodo del consenso o a maggioranza dalle persone che hanno costituito l'Associazione.

15.2 La o il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea.

15.3 Il o la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal/dalla Vicepresidente.

Articolo 16 – Comitato dei Garanti

16.1 Il Comitato dei Garanti è nominato dall'Assemblea ove la stessa lo ritenga necessario o opportuno. In tal caso detto organo sarà composto da un minimo di due a un massimo di quattro componenti scelti preferibilmente tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione, assicurandosi il rispetto della parità di genere.

16.2 Il Comitato dei Garanti, che elegge al suo interno un Coordinatore, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato dei Garanti sono convocate dal Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

16.3 Il Comitato dei Garanti formula al Consiglio Direttivo proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione, anche con riferimento a liste e candidature, nonché allo

svolgimento di convegni e di iniziative politiche sui temi di interesse dell'Associazione. Esercita inoltre compiti di monitoraggio circa l'osservanza delle finalità in genere perseguite dall'Associazione.

Articolo 17 - Organo di controllo e/o di revisione - Tesoriere

17.1 L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea ove la stessa lo ritenga necessario od opportuno e in tutti i casi in cui la legge lo prescriva.

Esso è scelto, anche fra gli Associati e le Associate, fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, o comma secondo del Codice civile e ad esso si applica l'art. 2399 del predetto codice.

17.2. L'Organo di controllo:

- a) esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, se necessarie o se tenute su base volontaria;
- c) esamina le proposte del bilancio consuntivo trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa;
- e) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- f) esercita, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno o necessario e in tutti i casi in cui la legge lo prescriva, la revisione legale dei conti. In tal caso è scelto fra gli iscritti al registro dei Revisori legali e non può essere socio della Associazione.

17.3 L'Organo di controllo, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, può assistere alle

riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee e ha accesso a tutti gli atti e documenti della Associazione.

17.4 Il Tesoriere dura in carica al pari del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, anche tra i propri componenti, ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi, oltre al primo transitorio. Il primo Tesoriere, operante fino alle successive determinazioni del Consiglio eletto dalla prima Assemblea utile, è nominato con il metodo del consenso o a maggioranza dalle persone che hanno costituito l'Associazione.

Il Tesoriere gestisce e tutela il Patrimonio della Associazione in conformità alle deleghe e seguendo le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere collabora con il Consiglio Direttivo nel predisporre il bilancio e i rendiconti.

Articolo 18 – Patrimonio e Risorse Finanziarie

18.1 Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative e sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati, lasciti, eredità, donazioni, legati da parte degli Associati e delle Associate o da parte di privati cittadini;
- c) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche e di attività diverse, purché secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) da erogazioni liberali degli Associati o delle Associate, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

- e) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte degli Associati, privati cittadini, enti pubblici e privati;
- f) da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione.

18.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione alle Associate, Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ideali perseguite dall'Associazione.

18.3. L'Associazione, i cui dati di rilievo saranno conoscibili tramite sito internet, si impegna ad osservare gli obblighi di trasparenza, finanziari e di rendicontazione secondo normativa vigente.

Articolo 19 – Esercizio finanziario

19.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

19.2 Il bilancio consuntivo è approvato annualmente dall'Assemblea degli Associati e delle Associate entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, salvo quanto previsto dall'art. 11.2 del presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione delle Associate e degli Associati presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione di accompagnamento esplicativa e dalla relazione dell'Organo di controllo, ove previsto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Articolo 20 – Scioglimento



In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea, questa ultima procede alla nomina di uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi del Codice civile e normativa di riferimento.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e normativa di riferimento.



DA ALLEGARE RIPRODUZIONE GRAFICA DEL SIMBOLO